

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Sezione I Finalità e ambito di applicazione

Art. 1

Finalità

1. Il presente documento reca unitariamente il Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo, nell'ottica di coniugarne le finalità e migliorarne il coordinamento, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e in conformità alle linee di indirizzo ricevute dalle autorità competenti.
2. Il Codice determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti individuali nel rispetto dei principi costituzionali, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità e nei confronti di tutti coloro che direttamente o indirettamente entrano in relazione con l'Ateneo. Esso, inoltre, integra e specifica i contenuti e le direttive del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato a livello nazionale con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella Sezione II del presente Codice sono applicabili alle seguenti categorie di destinatari:
 - a) al personale docente, anche in visita da e/o presso altre Università;
 - b) ai ricercatori;
 - c) al personale dirigente e tecnico-amministrativo dipendente, a tempo indeterminato e determinato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, i tecnologi di cui all'articolo 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 del 2010, nonché tutti i soggetti che intrattengono rapporti formalizzati con l'Ateneo ivi inclusi, tra gli altri, i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico conferito a qualunque titolo, anche relativi ai contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'articolo 23 della Legge n. 240/2010; i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione; i titolari di contratti di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010; i titolari di borse di studio e di ricerca; in

quanto compatibili, dette disposizioni possono in ogni caso costituire principi di comportamento applicabili anche alle restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

d) agli studenti dei corsi di studio dell'Ateneo, di ogni ordine e grado.

2. Le disposizioni contenute nella Sezione III del presente Codice sono specificamente dettate per il personale docente e i ricercatori, come definiti al precedente comma 1, lettere a) e b).

3. Le disposizioni contenute nella Sezione IV del presente Codice sono specificamente dettate per gli studenti dei corsi di studio dell'Ateneo, di ogni ordine e grado, dalla data d'iscrizione e fino alla conclusione degli studi ovvero sino a quando si avvalgono comunque dei servizi dell'Ateneo.

Sezione II

Principi e doveri di comportamento applicabili ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1

Art. 3

Doveri fondamentali

1. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, hanno il dovere di uniformare il proprio comportamento, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali così come in ogni condotta pubblica, ai principi dell'integrità morale, dell'onestà intellettuale e del rispetto nei riguardi di tutti coloro che appartengono alla comunità accademica.

2. Essi rispettano altresì i principi di correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività e trasparenza dell'azione e sono tenuti ad uniformarsi a criteri di lealtà e imparzialità nei confronti dell'istituzione universitaria. Concorrono al perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici dell'Ateneo secondo il grado di responsabilità previsto dal proprio ordinamento e nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

3. Prerogative e poteri pubblici che vengano loro conferiti sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati attribuiti.

Art. 4

Rifiuto di ogni forma di discriminazione

1. L'Ateneo garantisce, nei confronti di tutte le sue componenti, le medesime condizioni di rispetto e di pari dignità. Respinge ogni forma di discriminazione in riferimento alla religione, alla cittadinanza, alla lingua, alle condizioni personali e sociali, quali l'identità o l'orientamento sessuale, l'aspetto fisico, l'età, la salute, la disabilità, la gravidanza, le condizioni economiche e sociali o le convinzioni individuali o politiche.
2. L'Ateneo adotta opportune strategie atte a evitare comportamenti discriminatori o vessatori, occasionali o protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di qualsiasi membro della comunità accademica che si sostanzino in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da compromettere la serenità nei luoghi di lavoro, la salute, la professionalità e la dignità.

Art. 5

Divieto di favoritismo

1. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, hanno il dovere di non porre in essere alcuna forma di favoritismo, incluse forme di nepotismo, al fine di far prevalere ingiustamente interessi che condizionino le valutazioni di merito in contrasto con i principi di assoluta imparzialità e trasparenza che devono ispirare la loro azione.
2. Essi non si avvalgono, in modo diretto o indiretto, del proprio ruolo o della propria autorevolezza per concedere benefici o agevolare l'attribuzione di incarichi o di finanziamenti anche esterni ovvero di qualsiasi altra utilità per ragioni che non siano fondate unicamente sul merito individuale e comparativo del destinatario del provvedimento da adottare.

Art. 6

Conflitto di interessi e obbligo di astensione

1. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, hanno il dovere di astenersi dal prendere decisioni in ogni ipotesi in cui le valutazioni che dovrebbero essere da essi compiute possano porre in potenziale o effettivo contrasto il proprio interesse privato, o quello del coniuge o del convivente o di parenti o affini entro il secondo grado, ovvero quello di enti o persone giuridiche di cui il personale dell'Università abbia il controllo o possieda una quota significativa di partecipazione finanziaria, con quello dell'Ateneo.

2. Il conflitto può essere causato, tra l'altro:

- da rapporti di lavoro o di consulenza con enti di formazione o di ricerca potenzialmente effettivamente concorrenti con l'Ateneo;
- da rapporti di lavoro o consulenza con enti di tutoraggio universitario;
- da attività professionali privatamente esercitate in oggettiva concorrenza con le attività istituzionalmente svolte in Ateneo o a detrimento di esse;
- dalla utilizzazione di informazioni acquisite in Ateneo al fine di conseguire vantaggi personali o di congiunti;
- dallo svolgimento di attività lucrative o dalla partecipazione ad enti o società commerciali, professionali o d'impresa in cui venga impropriamente sfruttata la propria posizione accademica;
- dalla trattativa e dalla stipulazione di contratti effettuati per conto dell'Ateneo che si risolvano in ingiustificati vantaggi propri o altrui.

Art. 7

Abuso della propria posizione, molestie di natura sessuale e mobbing

1. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, hanno il dovere di non approfittare dell'autorevolezza che deriva dalla posizione e dall'incarico eventualmente ricoperto allo scopo di trarne vantaggi personali o di indurre altri soggetti ad eseguire prestazioni o servizi estranei allo svolgimento delle attività istituzionali.

2. L'Ateneo non tollera abusi o molestie di natura sessuale e assicura alle vittime una sollecita protezione. Assumono particolare gravità gli abusi e le molestie sessuali da parte di docenti nei confronti di studentesse e studenti.

3. L'Ateneo rifiuta qualsiasi tipo di molestia morale e qualsiasi comportamento lesivo della dignità umana. A tal fine adotta opportune strategie atte a disincentivare comportamenti vessatori, occasionali o protratti nel tempo, che si sostanzino in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di studio e lavoro.

4. È da considerarsi molestia morale e comportamento lesivo della dignità umana anche ogni forma di ritorsione nei confronti di chi denunci i predetti comportamenti o ne sia stato testimone. L'esistenza di un rapporto di subordinazione tra la vittima e chi molesta costituisce elemento aggravante.

Art. 8

Tutela del buon nome e della reputazione dell'Università

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a rispettare il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'Ateneo al quale appartengono, tanto nei comportamenti tenuti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali quanto nei comportamenti privati.
2. Non è pertanto loro consentito, tra l'altro:
 - utilizzare in modo improprio il logo e il nome dell'Università;
 - utilizzare impropriamente e senza specifica autorizzazione il nome e la reputazione dell'Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate.
3. Essi non pongono comunque in essere comportamenti che possano creare situazioni oggettivamente in grado di ostacolare il corretto adempimento dei loro compiti istituzionali ovvero nuocere agli interessi od all'immagine dell'Ateneo.
4. In tutte le proprie attività private, ivi inclusa la partecipazione a social network o l'utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa, essi non possono esprimere punti di vista personali spendendo il nome dell'Università di appartenenza e prestano particolare attenzione e cura al fine di non recare danno all'immagine dell'Ateneo cui appartengono.

Art. 9

Libertà di critica

1. In coerenza con quanto disposto al precedente articolo 8, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono liberi di esprimere, anche in forma apertamente critica, opinioni su temi politici o di attualità ovvero sull'attività e sul governo dell'Ateneo. Le dichiarazioni in tal senso effettuate debbono, tuttavia, essere sempre improntate al rispetto personale e dei principi espressi nel presente Codice etico, oltre che alla moderazione del linguaggio, al fine di non danneggiare l'immagine dell'Ateneo cui appartengono.
2. I punti di vista strettamente personali non possono essere espressi spendendo il nome dell'Università.
3. In caso di competizioni elettorali ovvero di campagne referendarie, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, si astengono dal coinvolgere direttamente l'Università, il suo nome o il suo logo per qualsiasi forma di comunicazione o di diffusione di materiale di propaganda elettorale in favore di

specifici candidati o a sostegno di posizioni espresse dai partiti. Essi assicurano, di converso, che l'Università mantenga una posizione *super partes* e che il nome dell'Ateneo non possa essere in alcuna forma riconducibile al sostegno elettorale ad un partito, ad un movimento o ad un candidato.

4. Sarà eventualmente cura dell'Ateneo fornire la disponibilità organizzativa per confronti elettorali aperti e democratici tra una pluralità di candidati.

Art. 10

Uso delle risorse istituzionali

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, devono usare le risorse economiche istituzionali, di provenienza pubblica o privata, secondo criteri di responsabilità e trasparenza, al fine di poter giustificare l'uso efficiente ed efficace delle stesse e poter produrre idonea documentazione o rendicontazione su richiesta dei competenti organi o uffici di controllo.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, utilizzano con diligenza e cura tutte le tecnologie informatiche messe a disposizione dall'Ateneo, solo ed esclusivamente per finalità lavorative e nel rispetto delle disposizioni dettate dall'Amministrazione.

3. Salvo espressa autorizzazione degli organi competenti, non è consentito utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi, risorse umane, strumentali o economiche dell'Università per fini di natura personale o per scopi non istituzionali.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, esercitano i propri compiti orientando l'azione amministrativa ai principi di economicità, efficienza ed efficacia. La gestione e l'utilizzo delle risorse deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati evitando gli sprechi e ponendo in essere ogni iniziativa orientata all'efficienza energetica.

Art. 11

Dovere di riservatezza

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni d'ufficio.

2. I fini privati di cui al comma 1 comprendono ogni fine diverso da quello istituzionale e pertinente al rapporto con l'Ateneo.

3. La riservatezza, in considerazione del ruolo che viene ricoperto e dei contenuti delle informazioni, deve essere assicurata anche nei rapporti interni, ove non sia espressamente richiesta la conoscibilità degli stessi.

Art. 12

Doni, benefici, atti di liberalità

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso e di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o istituzionali e nell'ambito delle consuetudini internazionali, e solo se essi non siano suscettibili di influenzare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

2. Essi non chiedono né sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere un atto previsto dal proprio ruolo da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti al proprio ruolo, né da soggetti nei cui confronti è chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie del ruolo ricoperto.

3. Gli stessi non accettano incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti alla struttura di appartenenza.

4. I regali o le altre utilità ricevuti al di fuori dei casi consentiti, qualora ne sia possibile la restituzione sono sollecitamente consegnati dall'interessato all'Ateneo il quale devolverà gli stessi individuando la destinazione più opportuna. Nel caso in cui non sia possibile la restituzione, l'interessato ripeterà il relativo valore monetario all'Ateneo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 13

Prevenzione della corruzione

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione secondo le prescrizioni del Piano per la prevenzione della corruzione e hanno il dovere di segnalare all'Ateneo eventuali situazioni di illecito, di qualunque genere, di cui siano venuti a conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia

all'Autorità giudiziaria. La violazione delle disposizioni previste dal Piano di prevenzione della corruzione è fonte di responsabilità disciplinare.

2. Al fine di tutelare la propria riservatezza, essi possono effettuare la segnalazione direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, fornendo ogni informazione necessaria e l'eventuale documentazione pertinente.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, acquisite sommarie informazioni:

- a) qualora ritenga la segnalazione meritevole di approfondimento, trasmette entro cinque giorni gli atti ai competenti organi dell'Ateneo e adotta ogni misura necessaria anche a tutela dell'autore della segnalazione;
- b) qualora ritenga la segnalazione non meritevole di approfondimento, ne dà comunicazione motivata all'autore della stessa.

Art. 14

Procedure di gara

1. Nella predisposizione degli atti di gara non vengono indicati requisiti tecnico-economici ovvero identificate specifiche tecniche in grado di preconstituire volontariamente e ingiustificatamente posizioni di vantaggio per alcuno dei partecipanti alla procedura. Nei confronti degli operatori economici che concorrono alle gare di appalto, il personale dell'Università addetto allo svolgimento delle gare ed all'esecuzione dei relativi contratti limita i contatti personali a quelli strettamente indispensabili alla trattazione delle pratiche di ufficio.

Art. 15

Decoro nei luoghi di lavoro

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti al decoro nei luoghi di lavoro. Se investiti di responsabilità istituzionale, sono altresì tenuti all'obbligo di rilevare e segnalare al Rettore o al Direttore generale l'inosservanza di tale dovere generale.

Art. 16

Rispetto dell'ambiente

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti ad osservare un comportamento rispettoso dell'ambiente, orientato in particolare all'eliminazione degli sprechi di energia, acqua e carta, nonché alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Sezione III

Ulteriori principi e doveri di comportamento applicabili specificamente al personale docente e ai ricercatori

Art. 17

Responsabilità della ricerca

1. L'attività di ricerca, durante tutto il suo ciclo di vita che va dalla progettazione alla pubblicazione degli esiti, non deve perseguire finalità in contrasto con i principi e i valori promossi dal presente Codice.
2. La distribuzione dei finanziamenti alla ricerca all'interno dell'Ateneo avviene nel rispetto dei generali principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e proporzionalità, tenuto conto del merito scientifico dei singoli, della rilevanza dei progetti e delle aree che contribuiscono all'assegnazione delle quote premiali di Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) dell'Ateneo, secondo indicatori e parametri condivisi con l'ANVUR.
3. L'Ateneo promuove lo svolgimento dell'attività di ricerca in condizioni di integrità, onestà, professionalità, libertà, valorizzando i meriti individuali e sollecitando il dialogo, la cooperazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali.
4. L'attività di ricerca deve svolgersi tutelando altresì i diritti, l'integrità e il benessere fisico e psicologico degli esseri umani coinvolti nelle ricerche, nonché scongiurando inutili sofferenze agli animali nello svolgimento delle sperimentazioni.
5. I risultati della ricerca scientifica, perseguiti con libertà e responsabilità, devono contribuire allo sviluppo e al benessere della collettività.
6. Durante tutte le fasi dell'attività di ricerca rimane fermo il dovere generale di astensione in caso di incompatibilità e conflitto di interesse, sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo.

Art. 18

Finanziamento dei progetti di ricerca

1. La distribuzione dei finanziamenti alla ricerca all'interno dell'Ateneo avviene nel rispetto dei generali principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e proporzionalità.
2. I bandi che avviano procedure comparative finalizzate alla distribuzione dei finanziamenti alla ricerca prevedono criteri di assegnazione fondati sul merito scientifico dei singoli, sulla rilevanza dei progetti e delle aree che contribuiscono all'assegnazione delle quote premiali di Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) dell'Ateneo, in coerenza con gli indicatori e parametri provenienti dall'ANVUR.
3. I medesimi bandi possono altresì prevedere quote strategiche dei finanziamenti, stabilite in maniera imparziale e trasparente, da destinare alle aree di ricerca più deboli sulle quali l'Ateneo intende investire.

Art. 19

Attività delle commissioni

1. Le commissioni nominate al fine di operare le valutazioni necessarie all'assegnazione dei finanziamenti di cui ai commi precedenti predefiniscono i criteri in base ai quali sarà svolta la loro attività prima della visione dei progetti di ricerca sottoposti al loro esame.
2. L'Ateneo assicura la pubblicazione, a posteriori, dei criteri in base ai quali hanno operato le commissioni e la lista dei revisori nominati al fine dello svolgimento delle predette attività entro un termine massimo di quarantacinque giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria finale, indicando i soggetti che hanno concretamente operato nella singola procedura e le loro specifiche competenze scientifiche.
3. L'Ateneo assicura la trasparenza e l'imparzialità delle valutazioni effettuate, anche richiedendo ai revisori una dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto al prodotto da valutare e ai soggetti coinvolti nella valutazione. A tal fine l'Ateneo pubblica altresì la lista delle aree scientifiche in cui le valutazioni in questione sono avvenute.
4. I singoli giudizi espressi dai revisori restano riservati e non sono soggetti ad obbligo di pubblicità. Resta fermo l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/90.

Art. 20

Gruppi di ricerca, *spin off* e *start up* universitari

1. L'Ateneo assicura che non sussistano situazioni di conflitto di interesse all'interno di gruppi di ricerca anche richiedendo ai componenti degli stessi una dichiarazione in tal senso, sotto la propria personale responsabilità.
2. L'Ateneo assicura, con le stesse modalità, che non sussistano situazioni di conflitto di interesse tra i soci di *spin off* e *start up* universitari e le attività di formazione, ricerca e consulenza svolte dai componenti del Dipartimento universitario di appartenenza.

Art. 21

Tutela della proprietà intellettuale e plagio

1. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Ateneo è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla propria ricerca sino al momento della divulgazione ufficiale.
2. L'Ateneo non ammette alcuna forma di plagio, sia essa intenzionale o derivante da condotte negligenti o dall'abuso della posizione gerarchica o d'influenza accademica. Integrano fattispecie di plagio la parziale o totale attribuzione a se stessi di progetti, idee, risultati di ricerche o invenzioni appartenenti ad altri, nonché l'attribuzione della paternità di un'opera dell'ingegno ad un autore diverso da quello reale.

Art. 22

Responsabilità dei docenti nel processo di formazione

1. Professori e ricercatori si impegnano a svolgere le attività didattiche con puntualità e regolarità nel rispetto degli studenti, dell'organizzazione complessiva e della programmazione dell'Ateneo.
2. Gli interessi personali del docente non devono interferire con lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali di didattica e di ricerca nonché con gli esami di profitto.
3. La valutazione della preparazione degli studenti è attuata secondo procedure prestabilite e preventivamente comunicate, da svolgersi in tempi compatibili con le esigenze di preparazione ed organizzazione degli studi. Le interazioni didattico-formative individuali con gli studenti, nei tempi e nei luoghi predefiniti, costituiscono parte essenziale dei doveri accademici del docente.

4. I Direttori dei Dipartimenti universitari vigilano sull'adempimento, da parte dei Professori, dei doveri che essi assumono nel processo di formazione.

Sezione IV

Ulteriori principi e doveri di comportamento applicabili specificamente agli studenti

Art. 23

Doveri degli studenti nell'ambito del percorso di studio

1. È dovere degli studenti rispettare l'Istituzione universitaria, il personale docente e tecnico-amministrativo, improntare le relazioni con gli altri componenti della comunità al reciproco rispetto, nonché avere la massima cura degli spazi, delle infrastrutture e delle strumentazioni a loro disposizione.
2. Gli studenti sono tenuti alla partecipazione attiva alle attività didattiche e formative, adottando comportamenti collaborativi, corretti e rispettosi nei confronti dei docenti e di coloro che svolgono attività di lavoro o di studio nelle strutture dell'Università, condividendo una cultura improntata all'onestà dei comportamenti, alla responsabilità e al rispetto degli altri.
3. Nelle prove di verifica e nelle prove finali dei Corsi di studio gli studenti devono astenersi da comportamenti che arrechino disturbo, ostacolo ovvero risultino lesivi e/o disonesti nei confronti di altri studenti e dell'Istituzione. Sono contrari ai principi del presente Codice il plagio o la copiatura di testi o altri comportamenti che possano impedire una corretta valutazione della prova.

Art. 24

Rifiuto di ogni forma di discriminazione

1. In coerenza con quanto stabilito in via generale all'articolo 4, l'Ateneo garantisce che gli studenti, in quanto componenti della comunità universitaria, improntino il loro comportamento al rispetto e alla pari dignità di tutte le persone. Respinge ogni forma di discriminazione in riferimento alla religione, alla cittadinanza, alla lingua, alle condizioni personali e sociali, quali l'identità sessuale, l'aspetto fisico, l'età, la salute, la disabilità, la gravidanza, la condizione economica e le convinzioni individuali.

Art. 25

Molestie di natura sessuale e violenza fisica o morale

1. In coerenza con quanto stabilito in via generale all'articolo 7, costituisce grave violazione dei doveri sopra individuati ogni forma di abuso o molestia di natura sessuale e ogni forma di violenza fisica o morale nei confronti di altri studenti ovvero di altri appartenenti alla comunità universitaria.

Art. 26

Decoro nei luoghi di studio e rispetto dell'ambiente

1. Come ogni appartenente alla comunità accademica, gli studenti sono tenuti al decoro nei luoghi di studio e in generale negli spazi dell'Ateneo. Essi hanno altresì il dovere di tenere un comportamento rispettoso dell'ambiente, orientato in particolare all'eliminazione degli sprechi di energia, acqua e carta, nonché alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Sezione V

Sanzioni di livello disciplinare e non disciplinare

Art. 27

Responsabilità conseguente alla violazione delle disposizioni del presente Codice

1. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, la violazione delle disposizioni del presente Codice, tenuto conto della loro gravità, delle circostanze del caso concreto e della loro eventuale reiterazione, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, può integrare gli estremi di illecito rilevante unicamente sul piano etico e non disciplinare ovvero di un illecito disciplinare. di cui alle fattispecie previste, per i professori e ricercatori, agli artt. 87 – 89 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, ovvero dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dai contratti collettivi nazionali, per il personale tecnico amministrativo e per gli altri dipendenti dell'Università.

2. Si applicano conseguentemente, nel primo caso, le disposizioni di cui al Capo II della presente Sezione V del Codice e, per i professori e ricercatori, quelle di cui al Capo I della presente Sezione V del Codice; rimangono ferme, per il restante personale dipendente, le procedure e le disposizioni dettate in materia disciplinare dalle disposizioni di legge vigenti e dai contratti collettivi nazionali.

Art. 28

Sanzioni disciplinari o etiche per gli studenti

1. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, gli studenti sono soggetti a sanzioni disciplinari o etiche per la violazione delle norme del presente Codice tenuto conto della loro gravità, delle circostanze del caso concreto e della loro eventuale reiterazione, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto.
2. Le sanzioni disciplinari applicabili sono le seguenti:
 - a. ammonizione scritta;
 - b. interdizione temporanea da uno o più corsi di lezioni o altra attività formativa;
 - c. sospensione da una o più sessioni di esame o altra forma di verifica del profitto;
 - d. esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esame, fino ad un massimo di tre anni.
3. Fatti e comportamenti che vengano ritenuti tali da poter dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo devono essere segnalati per iscritto direttamente al Rettore dai singoli docenti, dai responsabili dei corsi di studio o delle strutture amministrativa interessate ovvero da chiunque, nell'ambito della comunità universitaria, ne abbia giustificato motivo.
4. Il Rettore verifica, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, la consistenza e possibile fondatezza della stessa. Nel caso in cui il Rettore, sentito lo studente, riscontri gli estremi per l'ammonizione di cui al comma 2, lettera a), procede direttamente per iscritto, segnalando il provvedimento adottato al Senato Accademico. Nel caso in cui ritenga che i fatti riscontrati, per la loro gravità o l'eventuale reiterazione, richiedono una sanzione più grave dell'ammonizione scritta, avvia nel medesimo termine un procedimento disciplinare e nomina un'apposita Commissione interna di cinque membri, composta da quattro professori non appartenenti al Dipartimento presso il quale è incardinato il corso di studi cui è iscritto lo studente e da uno studente designato dalla Consulta degli studenti, con il compito di provvedere all'esame degli atti e dei fatti rilevanti.
5. La Commissione comunica tempestivamente l'apertura del procedimento disciplinare allo studente al quale sono riferiti i fatti contestati e lo convoca per una formale audizione entro dieci giorni dalla data della comunicazione. E' diritto dello studente presentare le proprie difese per iscritto, depositare eventuali documenti utili a chiarire la propria posizione e farsi assistere da persone di propria fiducia.

6. Nell'espletamento delle funzioni istruttorie che le sono attribuite la Commissione può acquisire documenti, sentire testimonianze e compiere ogni attività ritenga necessaria ai fini dell'accertamento dei fatti. Essa è tenuta a concludere i lavori istruttori nel termine di due mesi dalla data della sua costituzione, facendo pervenire al Rettore gli atti relativi al procedimento e le sue valutazioni in una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti e viene proposto al Rettore il provvedimento disciplinare che sia eventualmente da adottare in relazione alla gravità dei fatti.
7. Il Rettore assume la decisione in ordine al provvedimento disciplinare eventualmente da irrogare e la rende esecutiva con proprio decreto.
8. Le sanzioni disciplinari comminate ai sensi del presente articolo sono registrate nella carriera universitaria dello studente.

Capo I

Procedimento disciplinare dinanzi al Collegio di disciplina

Art. 29

Oggetto

1. Sono soggetti al procedimento disciplinare regolato dal presente Capo I i professori e i ricercatori che, per la gravità e/o l'eventuale reiterazione dell'infrazione commessa, abbiano tenuto condotte tali da comportare la violazione delle disposizioni del presente codice ovvero che siano comunque ascrivibili alle fattispecie contemplate dalle disposizioni di cui agli artt. 87 – 89 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, ossia condotte che comportino:
- a) grave insubordinazione;
 - b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
 - c) abituale irregolarità di condotta;
 - d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.

Art. 30

Composizione e procedure per la costituzione del Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina, che si riunisce secondo il principio del giudizio tra pari, è nominato dal Rettore ed è composto da sette membri, e da tre membri supplenti, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni: un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore di ruolo in servizio presso l'Ateneo, eletti secondo modalità definite da un apposito regolamento che attribuisce l'elettorato attivo, rispettivamente, ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo; due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore in regime di tempo pieno non appartenenti al ruolo dell'Università della Tuscia, designati dal Senato Accademico nell'ambito di una rosa di candidati individuati a seguito di avviso pubblico. I membri supplenti (un ordinario, un associato e un ricercatore) sono eletti secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui al presente comma. Il Rettore nomina il presidente del Collegio di disciplina tra i professori ordinari che ne sono membri. Per la selezione dei quattro membri esterni di cui al comma 1, l'Ateneo pubblica sul proprio sito istituzionale, per un periodo non inferiore a quindici giorni, un Avviso pubblico finalizzato ad ottenere la preventiva manifestazione di interesse da soggetti disposti a far parte del Collegio.
2. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Rettore e restano in carica per tre anni con mandato rinnovabile per una sola volta.

Art. 31

Procedimento disciplinare

1. Entro trenta giorni decorrenti dalla formale ed effettiva conoscenza che egli abbia avuto di un fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, ovvero dalla data della rimessione degli atti da parte della Commissione Etica di cui all'art. 37, comma 1, lettera d), il Rettore trasmette al Collegio di disciplina una relazione contenente una motivata proposta di avvio del procedimento.
2. A seguito della proposta del Rettore, viene notificata al professore o al ricercatore sottoposto ad azione disciplinare una contestazione scritta degli addebiti contenente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'audizione. Il professore o il ricercatore possono farsi assistere da un difensore di fiducia. Il Collegio di disciplina si esprime, con parere vincolante, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Il Collegio si pronuncia a seguito di un giudizio operato nel rispetto del principio del contraddittorio. Le decisioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
4. Il parere del Collegio di disciplina tiene conto, nella sua formulazione, della rilevanza dei fatti sul piano disciplinare e si esprime sulla sanzione da irrogare.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere che il Collegio ha provveduto a trasmettere, o comunque nella prima riunione utile, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione disciplinare oppure dispone l'archiviazione del procedimento in maniera conforme alla decisione assunta dal Collegio di disciplina.
6. Il procedimento si estingue in caso di mancata irrogazione della sanzione entro il termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Collegio di disciplina.
7. Il termine di cui al comma 6 è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio di disciplina ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore assicura che venga data puntuale esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
8. Nel caso in cui sia contestata una violazione disciplinare commessa dal Rettore, il potere di avviare il procedimento disciplinare e le successive attribuzioni conferite al Rettore nella procedura sono esercitate dal Decano dell'Ateneo. Nel caso sia contestata una violazione disciplinare commessa da uno dei componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo, nel relativo giudizio subentra il supplente del relativo ruolo.

Art. 32

Sanzioni

1. All'esito del procedimento disciplinare oggetto del presente Regolamento ai docenti e ricercatori, secondo la gravità delle mancanze, possono essere inflitte le seguenti sanzioni:
 - a. sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un anno;
 - b. revocazione;
 - c. destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;

d. destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

2. La sanzione di cui alla lettera a) comporta, oltre alla perdita degli emolumenti, anche l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse oltre alla perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della durata della sospensione. Il docente incorso nella sanzione medesima non può essere nominato Rettore o Direttore di Dipartimento o Centro fino ad un massimo di 10 anni solari successivi.

Capo II

Procedimento dinanzi alla Commissione Etica

Art. 33

Oggetto del procedimento e funzioni della Commissione Etica

1. Possono essere sottoposti a procedimento da svolgersi dinanzi alla Commissione Etica tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, per violazione delle disposizioni del presente Codice quando la gravità e rilevanza dell'infrazione commessa non appaia tale da giustificare l'avvio del procedimento disciplinare.

2. La Commissione Etica:

- svolge funzioni istruttorie al fine di proporre eventualmente l'adozione delle sanzioni di cui al successivo art. 37 e può altresì proporre al Rettore l'avvio del procedimento disciplinare;
- esercita funzioni consultive, di elaborazione, indagine e controllo in merito all'attuazione e al rispetto del presente Codice;
- favorisce, ove possibile, la composizione amichevole delle eventuali controversie.

Art. 34

Composizione

1. La Commissione Etica è nominata con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è composta da cinque membri:

- uno con funzioni di Presidente, scelto tra i professori ordinari in materie giuridiche;
- un professore associato e un ricercatore;
- due unità del personale tecnico-amministrativo di ruolo.

2. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato per un ulteriore mandato.

3. La partecipazione alla Commissione non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 35

Acquisizione della notizia e valutazione preliminare

1. Il procedimento dinanzi alla Commissione può avere inizio:
 - a seguito di segnalazione degli organi dell'Ateneo o dei componenti della comunità accademica o dei rappresentanti degli studenti;
 - d'ufficio, per iniziativa della medesima Commissione.
2. Le denunce anonime non possono essere prese in considerazione.
3. La Commissione Etica si riunisce entro un termine di dieci giorni dalla conoscenza del fatto al fine di effettuare una valutazione preliminare. Dispone, contestualmente alla fissazione della data della riunione preliminare, eventuali misure istruttorie che debbono essere adempiute entro il predetto termine. Può disporre altresì la convocazione delle persone coinvolte dai fatti per quella medesima data affinché siano informalmente ascoltate.
4. In caso di manifesta infondatezza della segnalazione la Commissione provvede nella predetta riunione all'archiviazione del procedimento. In caso contrario fissa l'udienza di trattazione di cui al successivo articolo 36.
5. In sede di valutazione preliminare dei fatti, nei procedimenti riguardanti il personale dirigente e tecnico amministrativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), se gli elementi a disposizione si presentano idonei, sin dall'origine, a sostanziare un'ipotesi di illecito disciplinare, il Presidente della Commissione Etica ne dà immediatamente notizia agli organi competenti, formulando una motivata proposta di avvio del procedimento disciplinare e trasmettendo agli stessi i relativi atti.
6. Nella medesima sede, nei procedimenti riguardanti il personale docente e ricercatore, se gli elementi a disposizione si presentano idonei, sin dall'origine, a sostanziare un'ipotesi di illecito disciplinare, il Presidente della Commissione Etica ne dà immediatamente notizia al Rettore, formulando una motivata proposta di avvio del procedimento disciplinare e trasmettendo allo stesso i relativi atti.

Art. 36

Trattazione

1. Nei casi in cui si profili un'ipotesi di violazione del presente Codice non rilevante sul piano disciplinare, la Commissione, nel termine massimo di trenta giorni dalla segnalazione e/o dall'avvio d'ufficio del procedimento, contesta per iscritto gli addebiti al componente della comunità accademica cui è ascritta la violazione e comunica allo stesso la data della seduta di trattazione.
2. Tra la contestazione dell'addebito e la seduta di trattazione devono intercorrere almeno dieci giorni liberi.
3. L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un collega o da un difensore e può presentare memorie.
4. La Commissione favorisce la leale collaborazione tra i componenti della comunità accademica e la loro conciliazione nel rispetto delle norme del Codice Etico e di Comportamento.

Art. 37

Provvedimenti della Commissione Etica

1. La Commissione Etica, sulla base degli elementi acquisiti, può proporre al Senato Accademico, entro un termine di novanta giorni dalla data della sua prima riunione, l'adozione dei seguenti provvedimenti:
 - a) archiviazione, quando le condotte esaminate non si pongono in violazione del presente Codice;
 - b) richiamo, quando ravvisa una violazione delle previsioni dettate dal presente Codice, ma essa costituisce una lieve e non abituale mancanza;
 - c) censura, con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato, nel caso di condotta posta in essere da personale docente o ricercatore che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, configuri una non lieve o reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente Codice;
 - d) rimessione degli atti al Rettore ovvero, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), ai competenti organi di Ateneo per l'avvio del procedimento disciplinare qualora gli approfondimenti svolti sui fatti, in contraddittorio con l'interessato, fino all'udienza di trattazione abbiano evidenziato una gravità del comportamento tale da giustificare il possibile avvio del procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione diversa dalla censura.
2. I provvedimenti adottati dalla Commissione Etica e dal Senato Accademico sono trasmessi in copia all'interessato e al responsabile della struttura di appartenenza dell'interessato.



Codice Etico e di comportamento dell'Università degli Studi della Tuscia
(emanato con D.R. n. 827/19 del 31.10.2019,
modificato con D.R. n. 601/22 del 22.11.2022)

Sezione VI

Disposizioni attuative

Art. 38

Disposizioni attuative

1. Sull'applicazione del presente Codice vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, il Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti delle Divisioni, i Coordinatori dei Servizi, i Responsabili degli Uffici, i Direttori e Segretari di Dipartimento.
2. Il presente Codice è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, che ne assicura la più ampia comunicazione e diffusione, promuovendo iniziative per la sua piena e concreta divulgazione, conoscenza ed attuazione da parte dei componenti la comunità accademica.
3. I professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti dell'Ateneo sono tenuti a prendere visione e ad osservare il presente Codice.